

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) COLOMBO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLAUDIO COLOMBO

Seduta del 06/06/2024

FATTO

La società ricorrente, premesso di essere intestataria di un conto corrente presso l'intermediario convenuto, espone tra l'altro di non avere accettato una proposta di modifica unilaterale del contratto, comunicata nel giugno 2022 ed avente ad oggetto l'introduzione di un costo di gestione del conto.

Lamenta, inoltre, il fatto che l'intermediario avrebbe nel corso del tempo provveduto ad introdurre ulteriori modifiche unilaterali in difetto dei presupposti di legge, segnatamente relative al tasso di interesse creditore.

Deduce, altresì, di essersi più volte dichiarata disponibile a perfezionare consensualmente le modifiche alle condizioni economiche del contratto, senza esito.

Conclude, dunque, domandando *“il ricalcolo delle competenze attive al tasso del 3.50% annuo (ovvero quello contrattualmente previsto e risultante pure dall'allegato estratto conto scalare al 30 giugno 2013), nonché la riduzione / azzeramento delle spese per tutte le chiusure trimestrali intervenute negli ultimi dieci anni: in ogni caso (e come minimo) si chiede che il tasso del 3,50% sia applicato nel ricalcolo delle competenze attive a partire dal quarto trimestre 2022 con riaccredito delle spese contrattualmente non concordate”*.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della domanda, siccome intesa ad ottenere la rideterminazione delle condizioni contrattuali, e comunque siccome indeterminata.



Nel merito, precisa che nel corso del tempo sono state apportate diverse modifiche al contratto, per ristabilirne l'equilibrio sul piano economico.

In particolare, con comunicazione del 13 aprile 2021 esso intermediario aveva proposto una riduzione del tasso creditore e di quello di sconfinamento (in tal senso, favorevole alla cliente), sulla base del decremento dei principali tassi di riferimento del mercato, sino al raggiungimento di valori negativi.

Successivamente, in data 30 giugno 2022, esso inviava una nuova proposta di modifica unilaterale, avente ad oggetto l'introduzione di un canone a titolo di "*spese tenuta conto per ogni trimestre o frazione di trimestre da € 0,00 € a € 7,50*".

Detta ultima proposta veniva respinta dalla ricorrente con PEC del 24 agosto 2022, sicché la banca interpretava detta comunicazione quale manifestazione della volontà della cliente di recedere dal rapporto e la invitava dunque a fornire indicazioni per il trasferimento del saldo positivo del conto.

Avendo poi precisato la ricorrente la propria intenzione di non recedere dal rapporto, lo stesso proseguiva, sia pure in presenza delle contestazioni della cliente.

Dette contestazioni, a giudizio della parte resistente, non sarebbero fondate, posto che: (i) le varie proposte di modifica unilaterale succedutesi nel corso del tempo sarebbero state tutte trasmesse su supporto durevole alla cliente e da questa non rifiutate; (ii) con riferimento all'unica proposta di modifica unilaterale contestata in maniera specifica dalla ricorrente – quella del 30 giugno 2022 – è la cliente medesima a riferire di averla ricevuta, e la stessa non sarebbe caratterizzata dai profili di illegittimità evidenziati nel ricorso.

Eccepita, comunque, la parziale prescrizione del diritto a vedersi restituite le competenze degli ultimi dieci anni, conclude l'intermediario per il rigetto del ricorso.

In sede di replica la ricorrente solleva anzitutto una contestazione relativa alla violazione della disciplina del trattamento dei dati personali e del "*segreto bancario*", per avere l'intermediario prodotto con le controdeduzioni copia di tutti gli estratti conto dal 2012 al 2023.

Quanto alle doglianze relative al tasso di interesse creditore, la ricorrente richiama il contenuto del contratto iniziale, che prevedeva un saggio del 3,50% annuo. Essa deduce che era stato proprio in virtù di detta condizione economica, negoziata a seguito di paritetica ed egualitaria trattativa, che si era determinata, all'epoca, ad aprire il conto presso l'intermediario convenuto, in luogo del precedente rapporto consistente in un deposito a risparmio.

Rilevata, altresì, l'illiceità della clausola che prevede la possibilità di modificare unilateralmente il contenuto del contratto da parte della banca, la ricorrente insiste nelle proprie richieste.

Nelle proprie contropliche l'intermediario respinge anzitutto gli addebiti relativi alla violazione della disciplina del trattamento dei dati personali e del "*segreto bancario*", e rileva come già nel 2014 la ricorrente avesse sottoscritto delle nuove condizioni economiche, per quanto concerne il tasso creditore, condizioni inferiori a quelle originarie.

Ribadito inoltre di avere inviato alla ricorrente un'ulteriore proposta di modifica unilaterale in data 13 aprile 2021 relativamente al tasso creditore, senza ricevere alcun rifiuto entro il termine di cui all'art. 118 TUB, insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni.

DIRITTO

Osserva preliminarmente il Collegio che le censure mosse dalla cliente in sede di replica, a proposito della allegata violazione della disciplina del trattamento dei dati personali e del “segreto bancario”, sono manifestamente infondate. L’intermediario ha prodotto la documentazione contestata, allo scopo di difendersi dagli addebiti mossi nei suoi confronti dalla ricorrente, nonché di comprovare i propri assunti, sicché non c’è dubbio che nessuna violazione sia stata posta in essere attraverso le condotte denunciate.

Del pari infondata è l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, la quale impropriamente richiama il disposto di cui all’art. 2948, quarto comma, c.c. Peraltro, la prescrizione del diritto alla rideterminazione degli interessi attivi decorre solo dal momento dell’estinzione del conto (Coll. Bologna, n. 9736/21), sicché – come detto – l’eccezione a riguardo sollevata dall’intermediario deve essere disattesa.

Ciò premesso – e sempre in via preliminare – ritiene il Collegio di dover dichiarare il ricorso parzialmente inammissibile, sotto un duplice profilo.

Da un lato, infatti, va dichiarata l’incompetenza temporale dell’ABF, relativamente a tutte le condotte antecedenti al sessennio dalla presentazione del ricorso, conformemente a quanto previsto dalle *Disposizioni ABF*.

Dall’altro lato deve essere rilevata la genericità delle contestazioni in tema di tassi creditori, atteso che la ricorrente non indica in maniera specifica quali proposte di modifica unilaterale sarebbero da considerarsi inefficaci, o perché non regolarmente trasmesse dalla banca, o perché prive delle relative condizioni legittimanti, ai sensi dell’art. 118 TUB.

Passando, dunque, ad esaminare nel merito l’unica domanda da considerarsi ammissibile, ovvero quella relativa alla contestazione della legittimità dell’introduzione della spesa di gestione conto, mediante la proposta di modifica unilaterale del 30 giugno 2022, ritiene il Collegio che la stessa non sia fondata.

Con la proposta in questione veniva introdotto un canone di tenuta conto di € 7,50 per trimestre, a fronte della precedente gratuità del servizio.

Va ricordato, a riguardo, che ai sensi dell’art. 118 TUB la facoltà della banca di modificare unilateralmente il contratto è anzitutto subordinata alla presenza di apposita clausola, che nel caso di specie risulta essere contenuta nel contratto.

La proposta di modifica, inoltre, deve essere comunicata al cliente, il quale ha tempo 60 giorni per manifestare il suo eventuale recesso, in difetto del quale la modifica si intende approvata.

Nel caso specifico, la manifestazione del dissenso della cliente (la quale, dunque, conferma di avere ricevuto la proposta) sarebbe stata poi revocata, prima che il contratto venisse in concreto estinto.

Ai fini dell’efficacia della modifica, poi, deve sussistere un giustificato motivo, che deve necessariamente formare oggetto di comunicazione al cliente.

Detto giustificato motivo risulta esplicitato nella proposta di modifica unilaterale del 30 giugno 2022, ed è riconducibile all’introduzione ed all’incremento, nel corso del tempo, dei contributi che la banca deve versare presso il Fondo di Garanzia dei Depositanti. Trattasi di motivo da ritenersi senz’altro giustificato, sicché la proposta di modifica in questione non risulta inficiata dalla carenza di tale indispensabile requisito.

A ciò va aggiunto che, con decisione n. 15627/2021, il Collegio di Coordinamento ABF ha sottolineato che *“l’illustrazione del giustificato motivo deve essere chiara e coerente, nonché espressa in termini facilmente comprensibili alla generalità della clientela, in modo da consentirle di esercitare consapevolmente il diritto di recesso; che il riferimento al requisito dei giustificati motivi non può essere limitato alla loro effettiva sussistenza; che*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'indicazione delle ragioni che hanno determinato le modifiche prospettate, seppur sintetica, deve essere in ogni caso idonea a consentire al cliente una verifica in termini di congruità".

Ancora, lo stesso Collegio di Coordinamento ABF, con decisione n. 6781/23, ha enunciato il seguente principio di diritto: *"ai fini della valutazione della legittimità della modifica unilaterale, per come declinata dall'art. 118 TUB, occorre tener conto del concreto assetto di interessi che le parti hanno voluto fissare nello specifico regolamento contrattuale. Pertanto, ove la valorizzazione a zero di un costo sia indicativa di un servizio non fornito dall'intermediario, la relativa modifica unilaterale ex art. 118 TUB equivale all'inserimento di una nuova clausola originariamente non prevista dal contratto. Quest'ultima, in quanto tale, è illegittima".*

Da tale principio di diritto si ricava dunque che, qualora il costo zero sia riferibile ad un servizio già fornito in precedenza dall'intermediario, secondo quanto risulta dal relativo rapporto contrattuale, la modifica che introduce un costo, rispetto alla gratuità precedentemente pattuita, è legittima, non determinando *"l'inserimento di una nuova clausola originariamente non prevista dal contratto"*.

Da ciò deriva, dunque, l'insussistenza dei profili di illegittimità lamentati dalla ricorrente con riferimento alla proposta di modifica unilaterale del 30 giugno 2022.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA